

Publicato il 19/09/2023

N. 13885/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07622/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7622 del 2022, proposto da Vincenzo Telaro, rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto Sinagra e Lorenzo Minisci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Augusto Sinagra in Roma, viale Gorizia n. 14;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del verbale n. 260 del 01.03.2022 della Commissione giudicatrice del concorso per l'immissione nei ruoli organici della magistratura ordinaria bandito con D.M. 29.10.2019 (in Gazz. Uff. n. 91 del 19.11.2019, 4° Serie speciale, Concorsi ed esami), contenente giudizio di non idoneità relativamente alle due prove scritte di diritto penale e di diritto civile svolte dal ricorrente nell'ambito

di tale concorso, nonché di ogni altro atto connesso, antecedente, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il verbale n. 260 del 1° marzo 2022 della Commissione giudicatrice del concorso per l'immissione nei ruoli organici della magistratura ordinaria bandito con D.M. 29.10.2019, contenente il giudizio di non idoneità relativamente alle due prove scritte di diritto penale e di diritto civile svolte dal ricorrente.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di eccesso di potere per malgoverno del potere tecnico-discrezionale sotto il profilo dello sviamento, della illogicità e manifesta ingiustizia, in rapporto ai criteri di valutazione fissati dalla stessa Commissione giudicatrice che ad essi si era autovincolata (verbale n. 8 del 23.7.2021).

Il ricorrente avrebbe svolto i temi proposti dalla Commissione esaminatrice, sviluppandone ogni loro aspetto con aderenza alla giurisprudenza e alla dottrina in materia, come comprovato dai pareri *pro veritate* prodotti in giudizio.

Su 3797 candidati, solo 220 sarebbero stati ammessi a sostenere la prova orale, numero particolarmente esiguo rispetto ai 310 posti messi a concorso.

La Commissione avrebbe quindi, evidentemente, espresso valutazioni eccessivamente restrittive e violative degli stessi criteri di valutazione

prefissati.

Si sono costituiti il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 5188 del 4 agosto 2022 questa Sezione ha respinto l'istanza cautelare, rilevando che il giudizio impugnato, per quanto opinabile, non appariva palesemente irragionevole, immotivato o disancorato dai criteri di valutazione predisposti dalla commissione esaminatrice.

All'udienza pubblica del 24 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Può prescindere dalla verifica in ordine all'integrità del contraddittorio processuale, dovendo il ricorso essere respinto in quanto infondato.

Deve in primo luogo essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza, secondo cui la motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici è adeguatamente espressa dall'attribuzione del voto numerico, qualora l'elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazioni e segni grafici (Cons. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; IV, 15 febbraio 2010, n. 835; 13 gennaio 2010, n. 92; 11 maggio 2009, n. 2880; 11 luglio 2008, n. 3480), costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Tale indirizzo è stato confermato anche in relazione al concorso in magistratura, dovendosi ulteriormente considerare che "l'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che, a seconda della valutazione positiva o negativa da parte della commissione giudicatrice in ordine alle prove scritte dei candidati, vi sia rispettivamente l'attribuzione di un punteggio o, semplicemente, la formulazione del giudizio di inidoneità, che, di certo, implica il mancato raggiungimento della sufficienza necessaria per accedere

alla prova orale, e che, pertanto, non necessita di essere ulteriormente esplicitato e motivato (Cons. Stato, IV, 5 settembre 2013, n. 4457; 21 agosto 2012, n. 4580, Tar Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879). Più di recente, si è nuovamente pronunciato il giudice di appello che ha ritenuto come nell'ambito del concorso per **magistrato** ordinario è sufficiente, ai fini della motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali del concorso, anche la mera formula “non idoneo” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518)” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, sent. nr. 10420/2019).

Deve pure essere rilevato che il vaglio sull'esercizio della discrezionalità tecnica, che connota il giudizio delle Commissioni esaminatrici, non è comunque precluso al giudice amministrativo, che tuttavia dovrà esercitarlo senza spingersi sino a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, in quanto ciò significherebbe demandare al giudice la stessa valutazione dei candidati, ma solo sotto il profilo della sua intrinseca ragionevolezza e coerenza, limitatamente allo sviamento di potere o all'errore di fatto o, ancora, ad una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 6688/2013, n. 12950/2015).

Nel caso di specie, in assenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un vizio della funzione e dello sviamento del potere esercitato, le deduzioni del ricorrente finiscono con il pretendere la sovrapposizione del proprio personale giudizio a quello della Commissione ed implicano, pertanto, uno sconfinamento nel merito delle valutazioni amministrative.

Né possono trarsi argomenti a sostegno della fondatezza del ricorso e tali da sovvertire i giudizi di non idoneità gravati dai pareri *pro veritate* versati in atti.

Quanto alla possibilità di opporre obiezioni ai giudizi espressi dalle commissioni di concorsi pubblici attraverso relazioni di periti di parte (professionisti ed esperti della materia) è consolidato, infatti, l'indirizzo, dal quale non si intravede plausibile ragione per discostarsi, circa la sostanziale irrilevanza di siffatti pareri al fine di confutare il giudizio delle commissioni

esaminatrici, atteso che spetta in via esclusiva a queste ultime la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l'ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia de qua (Cons. Stato, sezione V, n. 5743/2020; sezione IV, 30 maggio 2007, 2781).

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

